

Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99

“Decreto Lavoro”

Nota di approfondimento

Linea Benchmarking Nazionale ed Internazionale
Direzione Studi e Ricerche

Luglio 2021

INDICE

DECRETO LEGGE 30 GIUGNO 2021, N. 99 “DECRETO LAVORO” – NOTA DI APPROFONDIMENTO	3
Art. 1 - Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma “cashback” e credito di imposta POS	4
Art. 2 – Proroghe in materia di riscossione e differimento TARI.....	6
Art. 3 – Misure per il settore elettrico.....	6
Art. 4 – Misure in materia di tutela del lavoro	6
Art. 5 – Semplificazione e rifinanziamento della misura Nuova Sabatini.....	9
Art. 6 – Disposizioni in materia di Alitalia-Società Aerea Italiana S.p.A.	9
Art. 7 – Disposizioni finanziarie	11

DECRETO LEGGE 30 GIUGNO 2021, N. 99 “DECRETO LAVORO” – NOTA DI APPROFONDIMENTO

Il Decreto-Legge 30 giugno 2021, n. 73 “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 155 del 30 giugno 2021. Il provvedimento, composto da otto articoli ed immediatamente in vigore, è stato emanato per “affiancare” le disposizioni previste dal DL n. 73/21 “Decreto Sostegni-bis”, confluendo poi nella Legge di conversione del Decreto appena citato, per offrire una strategia di uscita dalle misure emergenziali di contrasto alla pandemia da COVID-19 finora adottate. La norma fa inoltre seguito ad un Avviso comune, siglato il 29 giugno 2021 da Governo e Parti sociali che prevede l’impegno delle parti firmatarie a raccomandare l’utilizzo degli ammortizzatori sociali che la legislazione vigente ed il Decreto-Legge di cui si tratta prevedono in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro. Sulla base di principi condivisi, l’ulteriore obiettivo è di giungere ad una pronta e rapida conclusione della riforma degli ammortizzatori stessi, all’avvio delle politiche attive e dei processi di formazione permanente e continua¹.

Con il DL oggetto del presente approfondimento **termina quindi il blocco assoluto dei licenziamenti**, introdotto per la prima volta dal DL n. 18/20 (“Cura Italia”), salvo specifiche previsioni, facendo quindi leva su nuove settimane di ammortizzatori sociali agevolati per le imprese, per non ricorrere a riduzioni di personale finché si usufruisce del sussidio. A riguardo occorre evidenziare che il DL n. 41/21 (“Decreto Sostegni”) ha previsto il blocco dei licenziamenti per le imprese che utilizzano l’integrazione salariale COVID-19, fino al 30 giugno 2021 per le aziende beneficiarie della cassa integrazione guadagni ordinaria, e fino al 31 ottobre 2021 per quelle che utilizzano la CIGD². In aggiunta, il DL n. 73/21 (“Decreto Sostegni-bis”)³ ha previsto, all’art. 40 che, in alternativa ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19, i datori di lavoro possono ricorrere alla CIGS fino al 31 dicembre 2021, con esonero dal pagamento del contributo addizionale fino a tale data, restando quindi precluso l’avvio delle procedure previste dalla Legge n. 223/91 per la durata del trattamento di integrazione salariale stesso, oltre alla sospensione nel medesimo periodo delle procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

Per quanto concerne le misure adottate dal Decreto di cui si tratta in materia di lavoro, contenute quasi interamente nell’art. 4 e di cui si darà più approfondito riscontro nelle pagine seguenti, è prevista la proroga fino al 31 dicembre 2021, per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria

¹ Fonte: comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 26 del 30 giugno 2021.

² Per approfondimenti relativi al Decreto Legge n. 41/21 “Decreto Sostegni” è possibile consultare il documento predisposto dalla Linea Benchmarking Nazionale e Internazionale di ANPAL Servizi, consultabile al seguente link della Banca Documentale del Lavoro:

<http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=76e719b3-e92d-4c7b-ba50-3958bf1f74ce&title=scheda>

³ Per approfondimenti relativi al Decreto Legge n. 73/21 “Decreto Sostegni-bis” è possibile consultare il documento predisposto dalla Linea Benchmarking Nazionale e Internazionale di ANPAL Servizi, consultabile al seguente link della Banca Documentale del Lavoro:

<http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=f314ba18-4274-4919-bb64-d56b94fcd4a5&title=scheda>

previsti dal DL n. 18/20, per le imprese del settore del trasporto aereo in crisi. I datori di lavoro delle industrie tessili e similari che sospendono o riducono l'attività dal 1° luglio 2021, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 17 settimane, fino al 31 ottobre 2021; ai predetti lavoratori restano escluse le procedure di licenziamento collettivo. La norma novella poi, al comma 8, il DL n. 73/21 ("Decreto Sostegni-bis"), introducendo l'art. 40-bis che dispone un ulteriore trattamento di CIGS in deroga per 13 settimane, in favore di quei datori di lavoro che non possono più fruire dei trattamenti di cui al DLgs n. 148/15. La tabella sottostante riassume quanto appena evidenziato.

Tab. 1: quadro riassuntivo divieto di licenziamento

Settore	Termine divieto licenziamento	Ammortizzatori sociali previsti
Tessile – abbigliamento - pelletteria	31 ottobre 2021	Trattamento ordinario di integrazione salariale per massimo 17 settimane
Tutti i settori per i quali i datori di lavoro privati non possono ricorrere ai trattamenti ex DLgs n. 148/15	31 dicembre 2021	Trattamento di CIGS

Fonte: elaborazione ANPAL Servizi su analisi DL n. 99/21

La norma poi prevede l'istituzione, presso il Ministero del Lavoro, del Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale (FPCR), diretto al finanziamento di progetti formativi per i lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, nonché ai percettori della NASpl.

Per l'esame esaustivo del Decreto-Legge, si rimanda al testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consultato per l'elaborazione della presente nota, di cui sono illustrate le novità introdotte a **sostegno del mercato del lavoro, delle imprese e della crescita economica**.

Art. 1 - Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma "cashback" e credito di imposta POS

Il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici "cashback" è sospeso fino al 31 dicembre 2021. Il rimborso speciale, pari a 1.500 euro, erogato ai primi centomila aderenti che abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con strumenti elettronici, è applicato solo per i semestri 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021 e 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022. L'erogazione dei predetti rimborsi è effettuata, entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30 novembre 2022 (in base ai semestri sopracitati), secondo una graduatoria elaborata in via definitiva successivamente alla scadenza del termine previsto per l'accoglimento delle istanze di reclamo. Avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso, l'aderente può presentare reclamo entro 120 giorni successivi alla scadenza del termine

previsto per il pagamento, avverso la mancata o inesatta contabilizzazione nella app IO o nei sistemi messi a disposizione dalle strutture convenzionate, del rimborso *cashback* e del rimborso speciale, entro il 29 agosto 2021 e il 29 agosto 2022.

L'attribuzione dei rimborsi avviene nei limiti dell'importo di euro 1.367,60 milioni per il periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021 e di euro 1.347,75 milioni per il periodo 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022. Qualora le predette risorse finanziarie non consentano il pagamento integrale del rimborso spettante, questo è proporzionalmente ridotto. Le somme eventualmente riconosciute agli aderenti in caso di accoglimento dei reclami presentati avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso *cashback*, sono erogate nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili per l'anno 2021.

Per l'anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una dotazione di 1.497,75 milioni di euro destinato a concorrere al **finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali**. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo sopramenzionate. Agli oneri di funzionamento, pari a 1.497,75 milioni di euro per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse derivanti dalla sospensione del programma *cashback*.

Per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta su commissioni per pagamenti elettronici, è incrementato al 100% delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito. Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico, spetta un credito di imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti stessi, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti. Il predetto credito d'imposta spetta nel limite massimo di spesa per soggetto di 160 euro, nelle seguenti misure:

- a) 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200 mila euro;
- b) 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200 mila euro e fino a 1 milione di euro;
- c) 10% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Ai medesimi soggetti che, nel corso dell'anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico, spetta un credito d'imposta nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro.

Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/13 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) 1408/13 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/14 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 2 – Proroghe in materia di riscossione e differimento TARI

Sono **sospesi i termini dei versamenti**, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle esattoriali, nonché dagli avvisi di accertamento. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Art. 3 – Misure per il settore elettrico

Anche al fine del contenimento degli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico fissate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente previsti per il terzo trimestre dell'anno 2021, una quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO², per le parti di competenza del Ministero della transizione ecologica e del Ministero dello sviluppo economico, è destinata nella misura complessiva di 697 milioni di euro al **sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica**, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia.

Art. 4 – Misure in materia di tutela del lavoro

Dall'entrata in vigore del presente Decreto Legge e fino al 31 dicembre 2021, per le imprese in crisi operanti nel settore aereo (in possesso del Certificato di Operatore Aereo – COA e titolari di licenza di trasporto di passeggeri rilasciata dall'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile – ENAC), che hanno cessato l'attività nel corso del 2020, può, in via eccezionale, essere concessa, previo accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle regioni interessate, la proroga al 31 dicembre 2021 dei **trattamenti di integrazione salariale straordinaria**, nel limite di 12,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6,2 milioni di euro per l'anno 2022. La dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è incrementata di 7,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,7 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma complessivamente pari a 19,7 milioni di euro per l'anno per l'anno

2021 e a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

I datori di lavoro delle **industrie tessili**, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco (codici 13, 14 e 15) che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente Decreto, domanda di concessione del **trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di diciassette settimane** nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. Ai suddetti datori di lavoro resta precluso fino al 31 ottobre 2021 l'avvio delle procedure di riduzione del personale e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data, resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e restano altresì sospese le procedure in corso. Le sospensioni e le preclusioni evidenziate non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. Sono inoltre esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. I predetti trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 185,4 milioni di euro per l'anno 2021; l'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa e, qualora emerga il raggiungimento anche in via prospettica del predetto limite, non prende in considerazione ulteriori domande.

Anche per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al Ministero dello sviluppo economico, ai **datori di lavoro privati** che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale, è riconosciuto, nel limite di spesa di 351 milioni di euro per l'anno 2021, un **trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga per un massimo di tredici settimane** fruibili fino al 31 dicembre 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa e, qualora emerga il raggiungimento anche in via prospettica del predetto limite, non prende in considerazione ulteriori domande.

Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale resta precluso l'avvio delle procedure di riduzione de personale fino al 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti resta altresì preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e restano altresì sospese le procedure in corso. Le sospensioni e le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuta la NASpI. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione.

È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo denominato **“Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale”** (FPCRP), con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Il Fondo è finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30%, calcolata in un periodo di 12 mesi, nonché ai percettori della NASpI. Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente Decreto, sono individuati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo citato.

Con effetto dal 1° gennaio 2021 i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario non sono in ogni caso conteggiati ai fini dei limiti previsti dal DLgs n. 148/15⁴. Gli oneri

⁴ (art. 4, commi 1 e 2) “Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, per ciascuna unità produttiva il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile” – (art. 12) “Le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane” – (art. 29, comma 3) “Nel caso di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, il Fondo di integrazione salariale garantisce per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile un'ulteriore prestazione, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, limitatamente

relativi alle domande autorizzate di assegno ordinario con causale COVID-19 sono posti prioritariamente a carico delle disponibilità dei rispettivi Fondi di solidarietà, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente. Gli oneri relativi alle domande autorizzate di cassa integrazione ordinaria con causale COVID-19 sono posti a carico della gestione “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” presso l’INPS.

Art. 5 – Semplificazione e rifinanziamento della misura Nuova Sabatini

Al fine di **accelerare i processi di erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese**, il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, procede, secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un’unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento. Per le suddette necessità e al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, l’autorizzazione di spesa è integrata di 425 milioni di euro per l’anno 2021.

A margine dell’articolo in trattazione, va sottolineato che dall’avvio dell’intervento nel 2014⁵, la suddetta agevolazione ha assunto un’importanza crescente nelle politiche industriali, divenendo progressivamente uno strumento di sostegno alle piccole e medie imprese. L’ammontare complessivo dei finanziamenti concessi alle PMI dalle banche o dagli intermediari finanziari a valere sulla misura è pari a oltre 26 miliardi di euro, per oltre 130 mila istanze ricevute ed un importo totale del contributo pubblico impegnato pari a oltre 2,22 miliardi di euro⁶.

Art. 6 – Disposizioni in materia di Alitalia-Società Aerea Italiana S.p.A.

Per consentire di pervenire al trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e alle altre società del medesimo gruppo anch’esse in amministrazione straordinaria, con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è concesso, nell’anno 2019, in favore delle stesse società, per le loro indifferibili esigenze gestionali e per la esecuzione del piano delle iniziative e degli interventi di risanamento, un **finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro**, della

alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale” – (art. 30, comma 1) “I Fondi di solidarietà bilaterali stabiliscono la durata massima dell’assegno ordinario non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile”.

⁵ La misura Beni strumentali (“Nuova Sabatini”) è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese. Per approfondimenti, consultare l’art. 2 del DL n. 69/13 “Decreto del fare”, consultabile al seguente link della Banca Documentale del Lavoro di ANPAL Servizi:

<http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=c0fca6d5-d0f6-4a61-98d2-a2593bd30ab7&title=scheda>

⁶ “Conversione in Legge del DL n. 99/21 recante misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese”, Camera dei Deputati, Disegno di Legge n. 3183

durata di sei mesi. Il predetto finanziamento è concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di mille punti base, ed è restituito, per capitale e interessi, in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura entro il 16 dicembre 2021.

A seguito della decisione della Commissione europea e in conformità al piano industriale valutato dalla Commissione stessa, Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria provvedono, anche mediante trattativa privata, al trasferimento, alla **costituenda nuova società di trasporto aereo**⁷ (interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta), dei complessi aziendali individuati nel piano e pongono in essere le ulteriori procedure necessarie per l'esecuzione del piano industriale medesimo. Sono revocate le procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto dirette al trasferimento dei complessi aziendali che risultino incompatibili con il piano integrato o modificato tenendo conto della decisione della Commissione.

I Commissari straordinari provvedono alla modifica del programma della procedura di amministrazione straordinaria al fine di adeguarlo alla decisione della Commissione europea. A tal fine possono procedere all'adozione, per ciascun ramo d'azienda oggetto di cessione, di distinti programmi. Le modifiche al programma, la cui durata si computa dalla data di autorizzazione alla modifica, possono essere adottate anche dopo la scadenza del termine del primo programma autorizzato, e possono prevedere la cessione a trattativa privata anche di singoli rami d'azienda. La stima del valore dei complessi oggetto della cessione può essere effettuata tramite perizia disposta da soggetto terzo individuato dall'Organo Commissariale, previo parere del comitato di sorveglianza, da rendere nel termine massimo di 3 giorni dalla richiesta.

Nelle more della cessione dei complessi aziendali, i Commissari straordinari di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria possono procedere, anche in deroga alla normativa vigente, al pagamento degli oneri e dei costi funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa di ciascuno dei rami del compendio aziendale nonché di tutti i costi di funzionamento della procedura che potranno essere antergati ad ogni altro credito, fatti salvi i crediti dello Stato. I Commissari straordinari delle predette società in amministrazione straordinaria, ferma la disciplina in tema di rapporti di lavoro, sono autorizzati a sciogliere i contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti, che non siano oggetto di trasferimento nell'ambito della cessione dei compendi aziendali e che non risultino più funzionali alla procedura.

Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un **fondo**, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e voucher emessi dall'amministrazione straordinaria in conseguenza delle misure di

⁷ ITA "Italia Trasporto Aereo S.p.A."

contenimento previste per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e non utilizzati alla data del trasferimento dei compensi aziendali. L'indennizzo è erogato esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia garantito al contraente analogo servizio di trasporto, ed è quantificato in misura pari all'importo del titolo di viaggio. Le modalità attuative sono stabilite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che provvede al trasferimento ad Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria delle risorse sulla base di specifica richiesta.

Art. 7 – Disposizioni finanziarie

Le risorse non utilizzate ai sensi di precedenti disposizioni, già nella disponibilità della contabilità speciale intestata all'Agenzia delle entrate sono quantificate in **2.127 milioni di euro per l'anno 2021**. Conseguentemente, è abrogato il comma 30 dell'art. 1 del DL n. 73/21 (Decreto "Sostegni-bis"), inerente all'utilizzo delle risorse per l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito agrario, nonché di altri soggetti che, ai sensi del TUIR, possiedono ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro, ma non eccedenti i 15 milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del summenzionato Decreto-Legge.

Agli oneri derivanti dagli articoli 1 ("Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici"), 2 ("Proroghe in materia di riscossione e differimento TARI"), 3 ("Misure per il settore energetico"), 4 ("Misure in materia di tutela del lavoro"), 5 ("Semplificazione e rifinanziamento della misura Nuova Sabatini") e 6 ("Disposizioni in materia di Alitalia – Società Aerea Italiana") determinati in 1.929,6 milioni di euro per l'anno 2021, 186,1 milioni di euro nel 2022, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in 2.214,7 milioni di euro per l'anno 2021, e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno in 2.158,35 milioni di euro per l'anno 2021, 398,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 148,75 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

- a) quanto ai sopracitati 2.127 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo degli importi versati all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate ad esclusione dell'importo di 194,6 milioni di euro per l'anno 2021;
- b) quanto a 68,75 milioni di euro per l'anno 2021, a 8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 22,86 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente;
- c) quanto a 141 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in termini di competenza e cassa su specifico capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riguardanti le somme da trasferire all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso;
- d) quanto a 22,6 milioni di euro per l'anno 2021, 45,4 milioni di euro per l'anno 2022, 147,8 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di saldo netto da finanziare di cassa, a 391,533 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di indebitamento netto e fabbisogno e 125,89 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo delle maggiori entrate e minori spese.

Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente Decreto-Legge, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprie decretazioni, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.